

### **ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

### **Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO**

#### **1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)**

**X** Paolo Affer, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000074593 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Paffer assicurazioni e consulenze s.a.s., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000184700

**1.4 Il contratto assicurativo della compagnia** Nobis Assicurazioni Spa/Allianz Awp P&C s.a./ERGO Reiseversicherung AG/Axa Assistance-Inter Partner Assistance/Europ Assistance spa/Allianz spa **è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:**

**X** agente della compagnia;

### **Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA**

**2.1** L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di:  esclusiva  non esclusiva **prodotto non intermediato**

Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore dell'intermediario indicato al punto 1.4. **2.2** L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

**X** l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

### **Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**

**3.1** L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

**3.2** La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RC Auto sono le seguenti: **prodotto non intermediato**

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.4.

### **Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI**

**a. X** I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso oppure

**b.**  L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

**a.** le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Milano,

Firma del contraente per ricevuta del presente documento